



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2011 (14.10)
(OR. en)**

14785/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0279(COD)**

**CODEC 1543
ECOFIN 634
UEM 281
SOC 822
PE 385**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 26 - 29 settembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2011, il relatore, Carl HAGLUND (ALDE - FI), ha presentato a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente due emendamenti (emendamenti 1 e 2)¹. I gruppi politici S&D e Verts/ALE hanno presentato un emendamento (emendamento 3).

¹ Questo è uno dei sei fascicoli che costituiscono il "pacchetto sulla governance economica" (2010/0278 COD, 2010/0279 COD, 2010/0280 COD, 2010/0281 COD, 2010/0276 CNS e 2010/0277 NLE). Le risoluzioni legislative adottate dal Parlamento europeo per quei fascicoli trattati in codecisione figurano nel presente documento e nei documenti 14784/11, 14786/11 e 14788/11).

Il 23 giugno 2011 il Parlamento ha adottato l'emendamento 2 ma non ha proceduto ad una votazione sulla risoluzione legislativa, non concludendo quindi la prima lettura¹.

Nel frattempo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione², hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, la commissione per i problemi economici e monetari ha presentato l'emendamento 4. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Non si è svolta nessuna nuova discussione.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 28 settembre 2011, il Parlamento europeo ha adottato l'emendamento 4.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Cfr. i documenti 11022/11 e 12102/11 per la discussione e i dettagli.

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0525),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 6, e l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0299/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0182/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso³;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

² GU C 218 del 23.7.2011, pag.53.

³ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0292).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (-1) Il miglioramento del quadro della governance economica dovrebbe essere basato su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore di una crescita e di un'occupazione sostenibili, in particolare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che privilegi lo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno, la promozione del commercio internazionale e della competitività, un quadro efficace per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi (il Patto di stabilità e crescita), un solido quadro per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, l'introduzione di requisiti minimi applicabili ai quadri finanziari nazionali nonché una regolamentazione e una vigilanza potenziate a livello di mercati finanziari.***
- (-1 bis) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.***
- (1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, da sviluppare nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, così come previsto dal trattato, dovrebbe comportare il rispetto di alcuni principi fondamentali: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili nonché una bilancia dei pagamenti anch'essa sostenibile.***

¹ GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

² GU C 218 del 23.7.2011, pag.53.

³ Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011.

- (2) *L'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenzia la necessità di migliorare la governance economica dell'Unione; essa dovrebbe infatti essere fondata su una maggiore titolarità nazionale delle norme e delle politiche decise di comune accordo nonché su un più solido quadro di sorveglianza delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.*
- (2 bis) *Il conseguimento e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.*
- (3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino *e che a livello di tendenze economiche e finanziarie si verifichi una svolta duratura in senso eccessivamente negativo*. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.
- (4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nella legislazione.
- (5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 *TFUE* con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. *È indispensabile che la procedura sia* integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.
- (5 bis) *La disponibilità di dati statistici affidabili è alla base della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali - in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, anche la disponibilità di solidi dati di bilancio è importante ai fini della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Il soddisfacimento di tale esigenza dovrebbe essere garantito dalle disposizioni in materia contenute nel regolamento (UE) n. [.../...] relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, in particolare il suo articolo 6 bis.*
- (5 ter) *Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Pur riconoscendo che le controparti del Parlamento europeo nel contesto di questo dialogo sono le istituzioni europee e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 3 del presente regolamento la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. La partecipazione dello Stato membro è facoltativa.*
- (6) L'applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] dovrebbe essere rafforzata introducendo, *per i casi di inosservanza, depositi fruttiferi accompagnati dalla raccomandazione di adottare le misure correttive raccomandate, da convertire in un'ammenda annuale in caso di ripetuta inosservanza della raccomandazione intesa a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi nell'ambito della medesima*

procedura per squilibri eccessivi. Le citate misure esecutive dovrebbero essere applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro ■ .

-
- (8) *In caso di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio **il deposito fruttifero o l'ammenda sono imposti** fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni.*
 - (9) Inoltre, la reiterata mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d'azione correttivo per dare seguito ***alla raccomandazione*** del Consiglio dovrebbe, di norma, essere soggetta a un'ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro in questione ha elaborato un piano d'azione correttivo che tiene adeguatamente conto ***della sua raccomandazione***.
 - (10) Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, ***il deposito fruttifero e l'ammenda dovrebbero*** essere ***identici*** per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e pari allo 0,1% del PIL dello Stato membro interessato nell'anno precedente.
 - (10 bis) ***È inoltre opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l'entità della sanzione o di annullarla.***
 - (11) La procedura per l'applicazione delle ***sanzioni*** agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici ***eccessivi*** dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione ***della sanzione*** agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l'eccezione.
 - (12) ***Le ammende di cui all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro.***
 - (13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione ***della sanzione*** prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri *condotto* in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, ***TFUE***, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121 ***TFUE*** e al regolamento (UE) n. [.../...].
 - (14) Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. [.../...], esso dovrebbe essere adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6, del trattato.
 - (15) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di **sanzioni** volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici **eccessivi** nell'area dell'euro.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. [.../...].

Si applica inoltre la seguente definizione:

per "circostanze economiche eccezionali" si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del **TFUE** e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹.

Articolo 3

Sanzioni

1. Su **raccomandazione** della Commissione, **la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante decisione del Consiglio** ■ nel caso in cui **quest'ultimo abbia adottato una decisione relativa a misure correttive** in conformità ■ all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2011 **nella quale ha concluso** ■ che lo Stato membro interessato non ha ■ adottato le misure correttive raccomandate **a seguito di una raccomandazione**.

1 bis. Su raccomandazione della Commissione, il pagamento di un'ammenda annuale è imposto mediante decisione del Consiglio se:

- a) **il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [.../...] nelle quali giudica insufficiente il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro, o**
- b) **il Consiglio adotta due decisioni successive nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali constata l'inosservanza a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. [.../...]. In tal caso, la sanzione è irrogata mediante conversione del deposito fruttifero in un'ammenda annuale.**

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

1 ter. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis si considerano adottate dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la raccomandazione deliberando a maggioranza qualificata.

1 quater. La Commissione presenta la raccomandazione di decisione del Consiglio entro venti giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.

2. L'ammontare ***del deposito fruttifero o*** dell'ammenda annuale ***raccomandati*** dalla Commissione è pari allo 0,1% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro dieci giorni ***dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni*** di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis***, può proporre di ridurre l'importo ***del deposito fruttifero o*** dell'ammenda ***oppure di annullare la sanzione.***

4. Qualora uno Stato membro ***abbia costituito un deposito fruttifero o*** abbia pagato un'ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../...], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell'anno in questione, ***il deposito versato per quell'anno, unitamente agli interessi maturati, o*** l'ammenda pagata per quell'anno ***sono restituiti*** allo Stato membro pro rata temporis.

Articolo 4

Destinazione delle ammende

Le ammende ***di cui*** all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ***ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro istituiranno un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro, le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo.***

Articolo 5

Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all'articolo 3 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al ***primo comma*** s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, ***lettera b)***, del trattato.

Articolo 5 bis

Dialogo economico

Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere delle decisioni adottate a norma dell'articolo 3 del presente regolamento dinanzi alla commissione stessa.

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 5 ter

Riesame

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. La relazione valuta tra l'altro:

- a) l'efficacia del regolamento;*
- b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al trattato.*

2. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3. La relazione e le proposte di cui è eventualmente corredata sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente